

Protocollo di intesa interregionale per la costituzione dell’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Tronto

Art. 1 Oggetto e finalità

1. In attesa dei necessari atti normativi, è istituita con sede nelle Marche, presso il servizio decentrato OO.PP. di Ascoli Piceno, l’Autorità di Bacino del Tronto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 15 della legge 18 maggio 1989, n.183.
2. L’Autorità di Bacino opera in conformità agli obiettivi della legge 18 maggio 1989 n.183, in particolare, al fine di perseguire l’unitario governo del bacino idrografico, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti il bacino idrografico del fiume Tronto, aventi per finalità:
 - a. la conservazione e difesa del suolo da tutti i fattori negativi naturali ed antropici;
 - b. il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;
 - c. la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;
 - d. la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone di interesse naturale, forestale e paesaggistico, ai fini della valorizzazione e qualificazione ambientale.
3. Nel perseguimento delle predette finalità l’Autorità di Bacino ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli enti locali territoriali e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel territorio del bacino idrografico.

Art. 2 Delimitazione del bacino idrografico

1. Il bacino idrografico del fiume Tronto è delimitato provvisoriamente nella cartografia scala 1:100.000 costituente l’allegato al presente protocollo d’intesa.
2. Tale delimitazione ha valore di proposta ai fini della emanazione del D.P.C.M. relativo alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale ed interregionale di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n.183.

Art. 3 Organi dell’Autorità di Bacino

1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 15 della legge 18 maggio 1989, n.183 sono organi dell’Autorità di Bacino del fiume Tronto:
 - a. Il Comitato Istituzionale;
 - b. Il Comitato Tecnico;
 - c. Il Segretario Generale.

Art. 4 Comitato Istituzionale

1. Il Comitato Istituzionale del bacino del Tronto è composto dai Presidenti delle Giunte Regionali delle Marche, dell’Abruzzo e del Lazio, ovvero da assessori dagli stessi appositamente delegati per la funzione.
2. I Presidenti delle province di Ascoli Piceno, L’Aquila, Rieti e Teramo, ovvero gli assessori dagli stessi appositamente delegati per la funzione, partecipano al Comitato Istituzionale con voto limitato ai programmi e agli interventi ricadenti nella rispettiva competenza territoriale, ai sensi del capo V della legge 8 giugno 1990, n.142.
3. Il Comitato Istituzionale è presieduto dal rappresentante della Regione Marche in quanto maggiormente interessata per territorio.
4. Il Presidente del Comitato Istituzionale convoca e presiede il Comitato medesimo fissando l’Ordine del Giorno.

Art. 5

Compiti del Comitato Istituzionale

1. In relazione alle finalità di cui all'articolo 18 della legge 183/1989 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ha i seguenti compiti:
 - a. Definizione dei criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione del piano di bacino, in conformità agli indirizzi di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989 n.183;
 - b. Adozione del piano di bacino;
 - c. Adozione dei programmi di intervento, attuativi del piano di bacino e di ogni altro programma demandato alla Autorità di Bacino da disposizioni statali, regionali e comunitarie, ivi comprese le intese di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 18 maggio 1989 n.183;
 - d. Concertazione di normative omogenee relative a standards, limiti e divieti, di incentivi e disincentivi nei settori inerenti alla finalità di cui all'articolo 1;
 - e. Predisposizione di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente in conseguenza degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali;
 - f. Controllo sulla attuazione del piano di bacino e dei relativi programmi di intervento;
 - g. Predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma di intervento in corso ai sensi e per gli effetti della lettera i) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989 n.183;
 - h. Nomina del Comitato Tecnico ai sensi del successivo articolo 6; nomina del Segretario Generale ai sensi del successivo articolo 8; costituzione della segreteria tecnico-operativa ai sensi del successivo articolo 9;
2. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino può promuovere accordi di programma con enti pubblici e di diritto pubblico che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche connessi con gli obiettivi di cui all'articolo 1.

Art. 6 Comitato Tecnico

1. Il Comitato Tecnico è composto:
 - a. da due funzionari per ciascuna delle Regioni interessate, con qualifica dirigenziale, designati dalle rispettive amministrazioni entro trenta giorni dalla costituzione del Comitato Istituzionale;
 - b. da un funzionario dirigente per ciascuna delle quattro amministrazioni provinciali interessate, designato dalla rispettiva amministrazione entro trenta giorni dalla costituzione del Comitato Istituzionale;
 - c. da un funzionario per ciascuno dei Ministeri dei LL.PP., dell'Ambiente e dell'Agricoltura e Foreste;
 - d. da un rappresentante del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.253.
2. Il Comitato Tecnico è nominato con atto del Comitato Istituzionale sulla base delle designazioni pervenute dalle amministrazioni competenti.
3. Il Comitato Tecnico può essere integrato, con provvedimento del Comitato Istituzionale, da esperti di comprovato ed elevato livello professionale e scientifico avendosi riguardo per la individuazione delle discipline di cui al punto 2.1 comma 7 del D.P.C.M. 23 marzo 1990.

Art. 7 Compiti del Comitato Tecnico

1. Il Comitato Tecnico costituisce il supporto tecnico del Comitato Istituzionale ed in particolare avvalendosi della segreteria tecnico-operativa, svolge i seguenti compiti:
 - a. Istruttoria degli atti di competenza del Comitato Istituzionale, cui formula proposte;
 - b. Elaborazione del piano di bacino e dei relativi programmi di intervento;
 - c. Attuazione delle direttive del Comitato Istituzionale.

Art. 8

Segretario Generale dell'Autorità di Bacino

1. Il Segretario Generale:
 - a. Presiede il Comitato Tecnico;
 - b. Provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di Bacino;
 - c. Cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato Istituzionale, cui formula proposte;
 - d. Cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
 - e. Cura l'attuazione delle direttive del Comitato Istituzionale agendo per conto del Comitato medesimo nei limiti dei poteri conferitigli;
 - f. Riferisce al Comitato Istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal Comitato medesimo;
 - g. Cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonché alle risorse stanziare per le finalità del piano di bacino da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del bacino, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo;
 - h. È preposto alla segreteria tecnico-operativa;
 - i. Partecipa con voto consultivo alle riunioni del Comitato Istituzionale.
2. Il Segretario Generale viene nominato dal Comitato Istituzionale tra i funzionari dirigenti delle Regioni interessate aventi specifica competenza in materia di difesa del suolo e dell'ambiente.
3. La carica di Segretario Generale ha durata quinquennale.

Art. 9
Segreteria tecnico-operativa

1. L'organico della segreteria tecnico operativa è definitivo dal Comitato Istituzionale con proprio provvedimento ed è composto da personale scelto tra quello posto a disposizione dalle Regioni, dagli enti locali e sub-regionali ricompresi nell'ambito del bacino idrografico; potrà altresì avvalersi di personale proveniente dagli enti pubblici aventi competenze nel settore.
2. La segreteria tecnico-operativa provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di Bacino ed ai relativi atti.
3. Le funzioni di studio e di progettazione attribuite all'Autorità di Bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi, deliberati dal Comitato Istituzionale su proposta del Segretario Generale e previo parere del Comitato Tecnico.

Art. 10
Piano di bacino

1. Il piano di bacino costituisce il quadro di riferimento per l'attuazione degli interventi, nonché il parametro cui devono riferirsi tutti i provvedimenti autorizzatori e concessori concernenti gli interventi riguardanti il corso d'acqua ed il relativo bacino.
2. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
3. Il piano di bacino ha i contenuti previsti dal comma 3 dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n.183.
4. Il piano di bacino ha l'efficacia e produce gli effetti di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n.183.
5. Per l'elaborazione e l'adozione dei piani di bacino si applicano le disposizioni di cui ai commi dall'1 al 10 dell'articolo 18 della legge 18 maggio 1989, n.183.
6. I Consigli Regionali delle Marche, dell'Abruzzo e del Lazio approvano per le parti di rispettiva competenza territoriale, il piano di bacino.
7. Il piano di bacino approvato è pubblicato nei bollettino ufficiali delle Regioni Marche, Abruzzo e Lazio.

Art. 11
Criteri di priorità e coordinamento

1. Le priorità di intervento sono determinate nel rispetto dei criteri fissati dagli appositi D.P.C.M. emanati ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n.183.

2. Il coordinamento delle indicazioni previsionali di ordine tecnico e finanziario è realizzato anche attraverso l'aggregazione di ulteriori e diverse risorse stanziate per le medesime finalità.

Art. 12
Programmi d'intervento

1. Il piano di bacino è attuato attraverso programmi triennali di intervento, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n.183.
2. Il programma di intervento specifica le azioni e gli interventi prioritari, attuativi del piano di bacino, ed i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 15% degli stanziamenti per gli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 21 della legge 18 maggio 1989, n.183.
3. Il programma di intervento è predisposto dal Comitato Istituzionale ed è approvato d'intesa dai Consigli Regionali delle Marche, dell'Abruzzo e del Lazio.
4. Ai programmi degli interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 21, nonché ai commi 4 e 5 dell'articolo 22 della legge 18 maggio 1989, n.183.
5. Ogni altro programma di intervento, demandato all'Autorità di Bacino da disposizioni statali, regionali o comunitarie, è predisposto dal comitato istituzionale ed è approvato d'intesa dai Consigli Regionali delle Marche, dell'Abruzzo e del Lazio.

Art. 13
Disposizioni transitorie

1. Lo schema revisionale e programmatico di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n.183 e successive integrazioni e modificazioni è elaborato, aggiornato e revisionato d'intesa tra le Regioni Marche, Abruzzo e Lazio ed è approvato dalle Giunte Regionali della Regione Marche, della Regione Abruzzo e della Regione Lazio. Le medesime Giunte Regionali, nelle more della costituzione della struttura dell'Autorità di Bacino, assicurano d'intesa la realizzazione dei rispettivi interventi previsti nello schema previsionale.

Art. 14
Disposizioni di salvaguardia

1. Al fine di consentire il necessario coordinamento e la razionalizzazione delle competenze amministrative, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, fino all'approvazione del piano di bacino, esprime, limitatamente al territorio di competenza, un parere sugli atti degli enti rappresentati nel Comitato Istituzionale relativi a progetti per interventi interessanti i dissesti idrogeologici di grande entità o la realizzazione di invasi con sbarramenti di corsi d'acqua, ovvero opere pubbliche o private rilevanti, da qualunque ente realizzati.

Art. 15
Disposizioni finali

1. Nel bacino idrografico del fiume Tronto resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare per quanto attiene alle funzioni amministrative ed alla realizzazione degli interventi.